



All. n.1

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA V.le P.L. Nervi-Centro Commerciale Latina Fiori- Torre 2/G 04100 Latina

Gara ANAC N. 8662231 CIG N. 9341342F44

> **CAPITOLATO SPECIALE** PER L'AFFIDAMENTO DEL **SERVIZIO** DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DI TUTTE STRUTTURE, SEDI DEI SERVIZI DELLA ASL DI LATINA, PER LA DURATA DI 24 MESI, CON EVENTUALE RINNOVO PER 12 MESI.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del contratto: Tipologia dei servizi richiesti Modalità di esecuzione
- Art. 2 Normativa applicabile
- Art. 3 Durata del contratto
- Art. 4 Importo dell'Appalto
- Art. 5 Obbligazioni specifiche del fornitore
- Art. 6 Obblighi per il personale dell'Impresa
- Art. 7 Referente dell'Impresa
- Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 9 Controlli
- Art.10 Oneri a carico dell'Azienda
- Art. 11 Materiali d'uso, attrezzature e prodotti
- Art. 12 Divieto di sospensione del servizio
- Art. 13 Modifica delle condizioni contrattuali
- Art. 14 Cessione del contratto
- Art. 15 Cessione dei crediti
- Art. 16 Risoluzione del contratto/recesso
- Art. 17 Assicurazione e obblighi della ditta aggiudicataria
- Art. 18 Fatturazione e pagamenti ex DCA n.308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017
- Art. 19 Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
- Art. 20 Instaurazione rapporto contrattuale
- Art. 21 Deposito cauzionale definitivo
- Art. 22 Svincolo Cauzione
- Art. 23 Penalità
- Art. 24 Risoluzione del contratto
- Art. 25 Recesso
- Art. 26 Spese e oneri contrattuali
- Art. 27 Controversi contrattuali
- Art. 28 Rinvio alle norme di legge



ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO – TIPOLOGIA DEI SERVIZI – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza di tutte le Strutture, sedi dei servizi della ASL di Latina, <u>per la durata di 24 mesi, con facoltà di rinnovo per 12 mesi.</u>

La gara è costituita da un unico lotto.

Il servizio ha per oggetto l'espletamento delle attività di seguito elencate, meglio specificate nella tabella prestazioni (Allegato):

ATTIVITA'	PERIODICITA'
tagliare erba con decespugliatore e/o trattore rasaerba, rastrellare, raccogliere e trasportare il relativo materiale di risulta	mensile
Manutenzione siepi e cespugli	bimestrale
potatura alberi	su richiesta

Il servizio di cui sopra dovrà essere espletato in tutte le Strutture di cui all'elenco sedi (Allegato)

La Ditta aggiudicataria dovrà operare in modo tale da garantire un costante ed adeguato livello di servizio, assicurando la presenza di personale in numero adeguato ad assicurare il pieno rispetto degli interventi prescritti dal presente Capitolato Speciale di gara.

Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. Lazio 18 settembre 2007 n.16 e dell'art.50 del D.Lgs.50/2016, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità occupazionale, assumendo il personale in forza nell'azienda cedente (n. 5 unità inquadrate al II° Liv. del CCNL Multiservizi, di cui n. 4 a 36 h settimanali e n.1 a 24 h settimanali),con obbligo di applicare tale CCNL.

ART. 2 NORMATIVA APPLICABILE

L'appalto viene disciplinato dal presente Capitolato Speciale di gara e dalle disposizioni normative in esso richiamate, oltre che dagli atti relativi alla procedura d'appalto e dovrà essere effettuato sotto l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, degli accordi sindacali nazionali, della normativa relativa ai contratti nazionali di lavoro.

L'Impresa, partecipando alla gara d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del Capitolato speciale di gara e degli altri documenti inerenti la procedura di gara, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi e di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione del prezzo che giudica remunerativo, di sua convenienza e tale da consentirgli il ribasso d'asta offerto nella partecipazione alla gara.



L'Impresa, per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di gara, è soggetta all'osservanza della normativa di legge in vigore riguardante la fornitura di beni e servizi. Ricade esclusivamente sulla stessa, infatti, l'osservanza scrupolosa delle legge, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, fiscale.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria mentre lo diviene per l'Asl di Latina solo a seguito dell'approvazione della delibera di aggiudicazione ed all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Il contratto sarà stipulato, in una delle forme di cui all'art.32, comma 14 del D.Lgs.50/16. Le relative spese anche consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Il servizio avrà durata di anni 2 con facoltà di rinnovo per una ulteriore annualità dalla scadenza naturale del contratto, alle stesse condizioni e prezzi offerti in sede di gara o migliorativi, previa comunicazione della stazione appaltante alla ditta aggiudicataria. Al termine del rinnovo o in caso di mancato rinnovo, inoltre, la scadenza del periodo contrattuale potrà essere prorogata per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni praticati o migliorative e comunque fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria.

Questa ASL si riserva la facoltà, laddove sia disposto da norme statali o regionali – in materia di rinegoziazione dei contratti, di applicare tale istituto, a cui l'aggiudicatario sarà vincolato. E' inoltre facoltà della ASL, verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip o la Centrale Acquisti della Regione Lazio dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto di che trattasi e recedere unilateralmente dal medesimo ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Acquisti regionale. Ove la stazione appaltante intendesse avvalersi di tale facoltà, il fornitore del servizio non potrà eccepire alcunché o avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento da parte dell'ANAC relativi al servizio oggetto del presente appalto, la ASL Latina applicherà tali prezzi senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

I prezzi del servizio saranno comprensivi di ogni spesa che renda operativo il medesimo: è a carico della ASL la sola Iva, la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè congrua.

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo biennale presunto a base di gara è stimato in €. 500.000,00 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento



ART. 5 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria dovrà curare la manutenzione e la pulizia di tutte le aree verdi di cui all'**Eleno Sedi Allegato**.

In particolare gli è fatto obbligo:

- di assicurare la continuità occupazionale, assumendo il personale in forza nell'azienda cedente (n. 5 unità inquadrate al II° Liv. del CCNL Multiservizi, di cui n. 4 a 36 h settimanali e n.1 a 24 h settimanali) ed di applicare tale CCNL, pena esclusione dalla gara;
- di controllare che il personale osservi il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti, predisposto ai sensi e per gli effetti del DPR 62/2013, e adottato dalla ASL LATINA con deliberazione n. 611 del 23.12.2014 e presente sul sito www.ausl.latina.it
- di non modificare di propria iniziativa la conformazione delle aree oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato;
- di impegnarsi ad intervenire a rimuovere eventuali pericoli provocati da rami rotti, alberi
 pericolanti ecc. presenti all'interno delle aree gestite con il presente Capitolato entro il giorno
 successivo alla richiesta da parte del Direttore Amministrativo del Presidio o Distretto
 interessato, fatto salvo l'intervento immediato in caso di pericolo per l'incolumità degli utenti
 e degli operatori;
- di osservare scrupolosamente le norme in vigore in materia di assunzione, ed attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni, ed in genere le condizioni di ogni altro contratto collettivo che dovesse essere stipulato per le categorie interessate;
- di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni, ricadrà, pertanto, sull'aggiudicatario restandone l'Azienda totalmente sollevata;
- di dotare tutto il personale utilizzato dei DPI necessari per lo svolgimento del servizio praticato dall'Impresa;
- di trasmettere alla ASL, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori e documentazione relativa alla valutazione dei rischi dell'Impresa (D. Lgs. 81/08), al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo prima dell'inizio del servizio;
- di installare cartelli esplicativi delle operazioni in corso, delimitare i punti di intervento con idonei cartelli di cantiere, nonché di adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre Imprese operanti nella stessa zona. A tal proposito l'Impresa dovrà provvedere a tutte le pratiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e/o certificazioni necessarie o propedeutiche all'esecuzione degli interventi, compresi gli eventuali permessi di passaggio e quant'altro previsto dalle norme vigenti, in quanto necessari;
- di adottare tutti i provvedimenti necessari perché siano impediti, evitati, diminuiti tutti i disagi e disservizi che l'attività di cantiere potrà arrecare agli utenti, ivi compresa l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale e di impianti semaforici provvisori secondo le regole del Codice della strada;





- di organizzare ed assicurare la rotazione del personale in tutti i Presidi/Distretti interessati, al fine di garantire l'esecuzione del servizio con le modalità e nei tempi di cui al presente Capitolato Speciale di gara;
- di farsi carico, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della gara, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l'effettuazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- di farsi carico della fornitura di tutte le attrezzature richieste dall'Azienda ASL Latina per l'esecuzione dell'appalto;
- di comunicare immediatamente alla UOC Tecnico e Patrimonio ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- di dotare tutto il personale utilizzato di vestiario completo, di fattura tale da consentire l'immediata distinzione dal personale dell'Azienda USL o di altre Ditte presenti in loco, con identificazione nominativa e foto a colori di riconoscimento dell'addetto, la denominazione della Ditta aggiudicataria e quant'altro necessario al personale per lo svolgimento del servizio;
- di effettuare le procedure di verifica e controllo sul personale addetto ai servizi per il rispetto dell'orario di servizio e dell'utilizzo corretto delle divise;
- di sostituire immediatamente, il personale assente per malattia o altro motivo.

ART. 6 OBBLIGHI PER IL PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria è tenuto:

- -ad osservare il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti, predisposto ai sensi e per gli effetti del DPR 62/2013, e adottato dalla ASL LATINA con deliberazione n. 611 del 23.12.2014 e presente sul sito www.ausl.latina.it
- a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

Il personale deve essere formato nel campo della manutenzione dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza e del corretto utilizzo dei D.P.I.

Il personale impiegato nella ditta

- non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda USL. Dovrà sempre garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e le disposizioni impartite;
- dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra l'Azienda e la Ditta aggiudicataria;
- dovrà indossare la divisa prescritta e sempre in condizioni irreprensibili;
- non deve fumare nelle aree vietate;
- dovrà consegnare al personale della Struttura ogni oggetto/documento ecc. che avrà trovato;
- dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio.

ART. 7 REFERENTE DELL'IMPRESA

La Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente individuare, prima dell'inizio del servizio un referente che dovrà interfacciarsi con l'Azienda per tutta l'organizzazione, la gestione ed il controllo del servizio.



La Ditta è direttamente responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità e conseguenze derivanti da infortuni avvenuti durante lo svolgimento del servizio in oggetto, salvo che il caso dipenda da causa imputabile all'Azienda o al suo personale.

Il referente deve essere a disposizione durante le ore di servizio ed essere facilmente rintracciabile. Tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte direttamente all'Impresa. Il Referente deve informare di ogni evento e delle iniziative intraprese, i Responsabili delle Strutture interessate.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 7 della L. R. Lazio 18 settembre 2007 n.16 e dell'art.50 del .Lgs.50/2016, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità occupazionale, assumendo il personale in forza nell'azienda cedente (n. 5 unità inquadrate al II° Liv. del CCNL Multiservizi, di cui n. 4 a 36 h settimanali e n.1 a 24 h settimanali) ed ha l'obbligo di applicare tale CCNL.

La Ditta aggiudicataria potrà assumere altro personale, oltre quello indicato nel punto precedente, purchè nei confronti del medesimo applichi condizioni normative e retributive, nessuna esclusa del <u>CCNL MULTISERVIZI.</u>

Il mancato rispetto da parte della Ditta appaltatrice dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare <u>la risoluzione del contratto stipulato.</u>

La Ditta appaltatrice si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D. Lgs.n.81/08, il personale che verrà messo a disposizione dovrà essere in regola con le norme igieniche previste dalla normativa vigente.

La Ditta appaltatrice deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando di indumenti appositi e dei dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

L'ASL Latina è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.

L'attività prestata dalla società aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall' ASL, non potrà essere sospesa.

Nel caso di scioperi o ferie, la società non potrà, pertanto, sospendere l'attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di servizio, che sarà concordato con l'Azienda stessa

In caso di sciopero la società dovrà comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso.



ART. 9 CONTROLLI

L'Azienda si riserva la facoltà, insindacabile, di eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull'esatta osservanza delle norme contrattuali nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione del servizio.

ART. 10 ONERI A CARICO DELLA ASL DI LATINA

Sono a carico dell'Azienda ASL unicamente i seguenti oneri e relative spese per:

- a) pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa per l'espletamento del servizio
- b) l'Imposta sul valore aggiunta (IVA) sui pagamenti effettuati all'Impresa
- c) la fornitura d'acqua e dell'energia elettrica necessarie per il funzionamento delle attrezzature e macchine da utilizzare nell'esecuzione del servizio.

ART. 11 MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI

Tutte le attrezzature, impianti, macchine e materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del servizio di manutenzione, gestione e pulizia delle aree a verde, quali non esaustivamente di seguito elencate:

- autocestelli
- gru, scale aeree
- scale fisse
- scale ad innesto
- ponteggi
- cinture, funi
- attrezzi manuali

devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti, devono inoltre assicurare silenziosità, facilità d'uso, sicurezza e devono essere provviste di tutte le necessarie protezioni ai fini della prevenzione degli infortuni.

L'Impresa è responsabile della loro manutenzione nonché della custodia. L'Azienda non sarà responsabile di eventuali danni o furti del materiale utilizzato. A tutte le attrezzature, impianti, macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi con la ragione sociale dell'Impresa.

ART. 12 DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda o quando siano in atto controversie con l'Azienda, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

ART. 13 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

L' Azienda si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società aggiudicataria, modifiche e integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto affidatario del contratto non può cedere il medesimo, a pena di nullità (art. 105 del D.Lgs.50/2016).



ART. 15 CESSIONE DEI CREDITI

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL di Latina.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/ RECESSO

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità del servizio, l'ASL di Latina, si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la mancata assunzione di tutti i lavoratori già impiegati nel precedente appalto;
- b) grave e continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società del servizio, contestata regolarmente;
- d)sopravvenuta incapacità giuridica dell' Appaltatore;
- e)esecuzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

f)casi esplicitamente previsti dal presente capitolato;

g)ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

L'ASL di Latina si riserva la facoltà ex art.1347 cc di recedere unilateralmente dal contratto, nel caso intervenisse un' aggiudicazione da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio/gara aggregata/gara CONSIP, del servizio, oggetto della presente gara ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Acquisti regionale.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'ASL di Latina si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla società che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla società inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società nei propri confronti.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice.



ART. 17 ASSICURAZIONE E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La società aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali. L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere al personale della società aggiudicataria nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La società aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda USL, che fin d'ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia.

La società si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

La società aggiudicataria dovrà presentare in sede di gara, le seguenti polizze:

1) Polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto e delle operazioni ad essa collegate:

Detta polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:

Massimale Sezione RCT Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di:

- Euro 2.500.000,00 per danni a persone
- Euro 2.500.000,00 per danni a cose

Massimale Sezione RCO Euro 2.500.000 per sinistro con il limite di E. 500.000 per dipendente infortunato

Durata: pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale.

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:

Novero dei terzi: è considerata nel "novero dei terzi" l'ASL di Latina, verso la quale la Società, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 CC fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.

Trasmissione di denuncia di sinistro.

Qualora l'Azienda Sanitaria fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato è data alla stessa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

2) Polizza RC Professionale volta a garantire l'Aggiudicatario di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, incluso il committente dell'attività, in conseguenza di un Atto Illecito Professionale commesso nell'esercizio dell'Attività indicata nella descrizione del rischio assicurato. **Massimale** Euro 2.500.000 per sinistro e per anno

Durata: pari a quella dell'appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale.

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell'operatore economico aggiudicatario, qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi. Copia delle suddette polizze dovrà essere depositata presso l'Azienda, prima dell'avvio del servizio.

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra l'aggiudicatario si impegna:

1. A dare immediato avviso scritto all'ASL di Latina, in forma scritta, di ogni modifica



contrattuale in senso peggiorativo rispetto ai contratti presentati in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

2. A consegnare il documento comprovante l'avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la società si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo tempestivamente alla stazione appaltante. L'Azienda si riserva, in tali ipotesi, l'applicazione delle penali.

ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI EX D.C.A N. 308/2015 MODIFICATO DAL DCA 32 del 30 GENNAIO 2017

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Direttore del Presidio/Distretto.

La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione del servizio. La stessa dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118".

La Ditta, accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (Allegato A al richiamato DCA) ed in particolare la Ditta dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3, comma1

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull'espletamento del servizio/fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la Ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

La Ditta <u>è tenuta</u> ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e CUP, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Durante l'esecuzione dell'appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza

sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno.

La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.

L'Impresa aggiudicataria esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. la sottoscritta Ditta dichiara di approvare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente articolo.

ART. 19 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda ASL Latina è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, a terzi o a cose nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda sanitaria da ogni responsabilità. A tale scopo, l'Impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

ART. 20 INSTAURAZIONE DI RAPPORTO CONTRATTUALE

Fermi restando gli obblighi assunti dall'aggiudicatario con la propria offerta, si procederà alla stipula del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



L'aggiudicazione da parte dell'Organo competente della Stazione Appaltante avverrà, comunque, in via provvisoria essendo l'aggiudicazione definitiva subordinata agli accertamenti di legge (art.32 comm2 del D.Lgs.50/2016).

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'amministrazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e da essi necessitati e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica; qualora l'aggiudicatario ricusasse il contratto, saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'art.34 comma 35 della legge 17 dicembre 2012, n.221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 (c.s. Decreto crescita 2) e ai sensi dell'art.216 comma 11 D.Lgs. 50/2016, la ditta/e aggiudicataria/e dovranno rimborsare alla stazione appaltante, le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto potrà essere risolto, unilateralmente dalla stazione appaltante, per inadempienze dell'Appaltatore.

ART. 21 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da aziende di credito o imprese di assicurazione, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata nel rispetto di tutte le condizioni previste dal medesimo art. 103.

ART. 22 SVINCOLO CAUZIONE

Alla scadenza del rapporto contrattuale, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze e dopo che il fornitore avrà dimostrato di aver pagato eventuali spese di sua competenza, la ASL LT rilascerà il N.O. per lo svincolo del deposito cauzionale definitivo che avverrà a spese e cura dell'interessato senza diritto alcuno ad interessi.

ART. 23 PENALITA'

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, l'Impresa Appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal Direttore del Presidio/Distretto interessato, alla inadempienza contestatale, sarà passibile di applicazioni di una penale, da un minimo di €. 100,00 (EURO CENTO) ad un massimo di €. 1.000,00 (EURO MILLE), da applicarsi da parte del medesimo Direttore del Presidio/Distretto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (5 giorni), contro la quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie deduzioni entro tre giorni dalla notifica della contestazione stessa. L'ammontare della penale sarà trattenuto direttamente dai pagamenti dovuti.

La ASL si riserva ogni altra azione risarcitoria.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ritardi o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto medesimo "ipso facto et jure" secondo quanto previsto dalla disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. Del Codice Civile, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.



Se il servizio non sarà eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, l'Azienda Appaltante potrà avvalersi della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), assegnando un congruo termine alla Ditta aggiudicataria per la corretta esecuzione. Se il termine assegnato decorrerà inutilmente, il contratto sarà risolto di diritto mediante una semplice comunicazione.

L'Azienda Appaltante avrà facoltà di avvalersi, inoltre, della clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.), nelle seguenti ipotesi:

- o Frode nell'esecuzione dei servizi da parte della Ditta aggiudicataria o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto;
- Gravi inadempienze alle prescrizioni contrattuali sulla base delle segnalazioni degli organi preposti al controllo;
- o Cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicataria;
- Cessione anche parziale del contratto o violazione accertate delle norme che disciplinano il subappalto;
- O Violazione accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali e delle norme in materia di contribuzione a favore dei dipendenti;
- Inadempienza accertata della normativa sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, in vigore al momento dell'erogazione dei servizi;
- o Tutti i casi previsti dal presente capitolato e dagli atti di gara.

Inoltre, il committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318,319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320,322,322 bis, 346 bis, 353,353 bis c.p.

Resta ferma la possibilità per l'Azienda Appaltante di risolvere il contratto per qualsiasi motivo di grave o inesatto adempimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione l'Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare il servizio alla Ditta Concorrente classificatasi seconda in graduatoria nella gara in oggetto, con esecuzione in danno nei confronti della Ditta inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dell'Organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Asl di Latina si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute in più a causa del mancato adempimento contrattuale.



Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare il servizio, in danno della ditta inadempiente, con addebito alla stessa delle spese sostenute in più dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse vengono prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia capiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione aggiudicatrice sui beni dell'Appaltatore medesimo. Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla stazione appaltante, salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni.

Allo scopo questa ASL LT potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie della ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice.

L'ASL di Latina si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, senza nulla a pretendere da parte della ditta aggiudicataria, nel caso di attivazione di Convenzione Consip relativa al servizio identico a quello oggetto della presente gara, se a condizioni più vantaggiose.

ART. 25 RECESSO

1. L'Asl Latina ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario per iscritto.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell' A g g i u d i c a t a r i o;
- b) qualora l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- f) per gravi e ripetute violazioni delle norme, in quanto applicabili, di cui al DPR n.62/2013 Codice di Comportamento (art. 5).
 - 2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Asl di Latina.
 - 3. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il



corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 26 SPESE E ONERI CONTRATTUALI

La presente procedura verrà aggiudicata dalla ASL di Latina a lotto unico e indivisibile e darà luogo a un unico contratto d'appalto, per il quale saranno a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto, nonché l'onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'Asl Latina.

ART. 27 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Le controversie che potrebbero insorgere fra questa ASL LT e le imprese aggiudicatarie saranno rimesse al Giudice Ordinario del Foro di Latina quale Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva.

ART. 28 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice degli Appalti (D.lgs.50/2016).

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti.

ATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE ndicare generalità, qualifica e firma)
Dichiara altresì di accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)

5.8.11.12.18 e 27.